

**DECISIONE (UE) 2017/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016**

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli
anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.
- (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2017, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento degli anticipi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2017, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

